

04529-23



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MARIA VESSICHELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 3105/2022

EDUARDO DE GREGORIO

P.U. 10/11/2022

MARIA TERESA BELMONTE

- Relatore -

R.G. 3381/2022

MICHELE ROMANO

FRANCESCO CANANZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GD nato a X il X 1972

avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 193/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 autorizzata di parte
 imposto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 12/07/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sciacca - che aveva dichiarato **DG** colpevole di lesioni personali (commesso 14/01/2017), per avere aggredito violentemente il fratello **F** e il nipote **S**, cagionando a quest'ultimo lesioni guaribili in 15 giorni, condannandolo, riconosciuta la provocazione, alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite due parti civili, equitativamente determinato - ha escluso la circostanza aggravante delle più persone riunite, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice, e confermando, nel resto, la prima sentenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato **GF**, quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. **SS**, che svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. - 52, 582, 585 cod. pen., e correlati vizi della motivazione per la contraddittoria valutazione - ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa - dell'insussistenza dell'offesa reciproca, dal momento che il ricorrente venne aggredito in casa propria, dove **GF** e il figlio **S** sia erano introdotti dopo avere sfondato la porta con una pedata. Il ricorrente si era, dunque, limitato a difendere sé stesso e la moglie, gravemente ammalata, mentre era in casa propria. Viene richiamata, all'uopo, la presunzione assoluta di legittima difesa che opera, ai sensi del novellato art. 52 cod. pen., in favore di chi respinga una violenta intrusione in casa propria. Del tutto illogicamente, la sentenza impugnata richiama il difetto di proporzionalità, chiaramente sussistente nel caso di un'aggressione in casa propria, oltre che emergente dalla condotta difensiva dell'imputato, volta a neutralizzare l'offesa ingiusta a lui diretta. Neppure l'offesa era in altro modo evitabile, alla luce delle modalità della condotta aggressiva, che vedevano l'imputato rovinare al suolo e rimanere immobilizzato.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., e 99 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, per l'immotivato riconoscimento della recidiva. Ha ommesso la Corte di appello di chiarire le ragioni per cui il fatto in esame sia sintomo di attuale o maggiore pericolosità.

2.3. Analoghi vizi vengono denunciato in merito all'art. 62 bis cod. pen. quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del comportamento collaborativo dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato, in maniera assorbente, il primo motivo., e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di merito.

2. L'art. 52, primo comma, cod. pen., il cui testo è rimasto inalterato anche dopo i più recenti interventi normativi («non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.), nel disciplinare la causa di giustificazione della legittima difesa, individua tre elementi costitutivi: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un

diritto proprio o altrui, sinteticamente definito aggressione ingiusta; la necessità di reagire a scopo difensivo, (c.d.difesa necessitata o reazione legittima), e, infine, la proporzione tra la difesa e l'offesa.

2.1. Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, mentre l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa così concreta e imminente da sfociare, se non neutralizzata tempestivamente, nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la reazione legittima implica l'inevitabilità del pericolo, tale da rendere priva di alternative l'aggressione quale rimedio per neutralizzare l'offesa, con conseguente impossibilità di attribuire rilevanza esimente ad ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (*ex plurimis*, più di recente Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080; Sez. 1 n. 13191 del 15/01/2020 Rv. 278935).

2.2. Quanto al requisito della necessaria proporzione della reazione rispetto all'offesa ingiusta, com'è noto, su di esso hanno inciso i commi 2 e 3 dell'art. 52 cod. pen., introdotti dalla legge n. 59/2006, i quali hanno configurato una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa al ricorrere di determinate condizioni, sottraendo così, al giudice, l'apprezzamento discrezionale caso per caso. L'intenzione di limitare la discrezionalità del giudice è stata ulteriormente perseguita con la riforma introdotta dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, con l'inserimento, nell'art. 52, comma 2 cod. pen., dell'avverbio "*sempre*" dopo la parola "*sussiste*". Ne consegue che il rapporto di proporzione tra difesa e offesa "*sussiste sempre*" in presenza delle seguenti condizioni: l'aggressore ha violato il domicilio (rendendosi responsabile del reato di cui all'art. 614 cod. pen.) e l'agredito, ivi legittimamente presente, usa un'arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

2.3. Come chiarito dalla giurisprudenza (v. Sez. 1, n. 12466 del 21/2/2007, Sampino, Rv. 236217; Sez. 1, n. 50909 del 07/10/2014, Thekna, Rv. 261491), la presunzione di cui ai commi 2 e 3 è circoscritta al solo requisito della proporzione, mentre continuano a richiedersi tutti gli altri presupposti generali di liceità della condotta difensiva, così come descritti dal comma 1. Pertanto, la "propria o altrui incolumità" (di cui al comma 2, lett. a) e i "beni propri o altrui" (di cui al comma 2, lett. b), alla cui difesa è finalizzata la condotta che si presume proporzionata, dovranno essere esposti a un pericolo attuale, inteso come pericolo incombente ovvero in atto; tale pericolo dovrà derivare da un'aggressione umana qualificabile come ingiusta e la reazione difensiva dovrà comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo.

2.4. Tali conclusioni non sono destinate a mutare laddove si prenda in considerazione il nuovo comma 4 dell'art. 52 cod. pen., introdotto dalla L. 36/2019. Nel quadro degli interventi complessivamente introdotti dalla L. n. 36/2019, che rivelano una *ratio legis* ispirata all'inasprimento della reazione penale verso le aggressioni perpetrate nel domicilio (così l'inasprimento sanzionatorio apportato ai reati di cui agli artt. 614, 624-bis e 628 cod. pen.) e,

nelle stesse situazioni, alla massima considerazione delle reazioni di autodifesa del cittadino (si consideri l'art. 8 della I. 36 del 2019), l'approdo cui è pervenuta questa Corte - condiviso dal Collegio - non può dirsi venuto meno a seguito dell'inserimento dell'avverbio "sempre" ad opera della recente "novella", potendo ad esso attribuirsi un mero significato rafforzativo della presunzione già posta dalla norma; presunzione che, tuttavia, da un lato, riguarda la sussistenza di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie scriminante e che non esclude il giudizio sull'accertamento degli altri, vale a dire la necessità di reagire ad un'offesa in atto; dall'altro, opera diversamente a seconda che il pericolo riguardi l'aggressione alla persona oppure ai beni (in termini, v., in motivazione, Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949). Al di là di quanto si potrebbe essere indotti a pensare, ovvero che, con questa nuova previsione, il legislatore abbia voluto introdurre una presunzione di legittima difesa *tout court*: non di un solo requisito (la proporzione), fermi restando gli altri (l'attualità del pericolo e la necessità della difesa), come in occasione del 2006, ma di tutti i requisiti, le cose non stanno così. Infatti, per espressa indicativa normativa, la nuova disposizione si riferisce a situazioni di fatto già riconducibili al comma 2 dell'art. 52 cod. pen., cioè a casi in cui l'aggressore ha violato il domicilio, e l'agredito, ivi legittimamente presente, difende con un'arma legittimamente detenuta o con un altro mezzo idoneo la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui.

L'elemento di specialità presente nell'ipotesi del nuovo comma 4 dell'art. 52 cod. pen. è rappresentato dal carattere violento della violazione di domicilio, riconducibile all'ipotesi aggravata di cui all'art. 614, comma 4 cod. pen.. In definitiva, per applicare la nuova ipotesi speciale di legittima difesa, è necessario provare tutti i requisiti richiesti dal comma 2, oltre alle peculiari modalità indicate al comma 4. Questo vuol dire che il comma 2 dell'art. 52 cod. pen. riguarda ipotesi di violazione di domicilio non aggravata, mentre l'art. 52, comma 4 cod. pen. interessa i casi di violazione di domicilio aggravata, postulando che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da siffatte modalità può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.

2.5. Come è stato già sottolineato da Sez. 5 n. 19065 del 12/12/2019 Rv. 279344 "Siffatta opzione interpretativa, ampiamente disaminata dalla dottrina ed esplicitata nella lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della novella - si impone in un'ottica costituzionalmente orientata, che muove dal rilievo per cui la difesa, anche nel domicilio, resta «una facoltà eccezionale di autodifesa, che ragionevolmente viene riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell'ordine non è in concreto possibile», sicchè "la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini". Donde il "fondamento costituzionale" del regime di non punibilità "a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati...è rappresentato dall'esistenza di una condizione di

necessità" che, come tale, resta rimessa all'apprezzamento del giudice e non può essere presuntivamente ritenuta. Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzioni a tutti gli elementi della causa di giustificazione in parola, oltre a porsi in termini del tutto eccentrici rispetto al sistema delle cause di giustificazioni, evidenzerebbe palesi frizioni con il principio di uguaglianza declinato dall'art. 3 Cost., introducendo, del tutto irragionevolmente, un'area di esclusione dell'antigiuridicità completamente avulsa dal connotato della necessità che, invece, ne costituisce il primario fondamento, assolvendo alla funzione selettiva dei valori in conflitto."

3. Così chiariti il quadro normativo e le coordinate ermeneutiche di riferimento, e venendo al caso in esame, in cui la Corte di appello ha negato l'applicazione della scriminante della legittima difesa, per carenza degli estremi della necessità e della proporzione, ritiene il Collegio che tale valutazione sia viziata da evidente contraddittorietà, laddove, a fronte di un accesso delle persone offese presso il domicilio dell'imputato - definito dalla stessa sentenza impugnata come di natura intrusiva - la Corte territoriale ha, prima, fatto improprio riferimento alla giurisprudenza in tema di reciprocità dell'aggressione; quindi, ha negato il requisito della proporzione, superando *tout court* la presunzione legale di cui all'art. 52 co. 2 cod. pen., che, invece, appare riferibile al caso di specie, come detto, caratterizzato da un accesso *invito domino* nel domicilio dell'imputato da parte delle persone offese, altresì obliterando il dato della disparità numerica dei contendenti; infine, del tutto immotivatamente, ha affermato la mancanza di prova della inevitabilità del pericolo posto che non è spiegato se e perché l'imputato, nella situazione data, avrebbe potuto ricorrere a condotte alternative, meno invasive.

4. Nel rinnovato giudizio, la Corte di appello dovrà, dunque, ri-esaminare - alla luce della peculiare situazione di fatto - il contesto nel quale la condotta incriminata si è sviluppata, chiarendo le ragioni per le quali, in presenza di una condotta intrusiva nel domicilio altrui, non sia stata ritenuta ravvisabile la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., attenendosi ai richiamati principi di diritto, posto che la modifica apportata all'art. 52 cod. pen. dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 - successivamente ai fatti per cui si procede -, in quanto *ius novum* favorevole comportante l'ampliamento della sfera scriminante di una causa di giustificazione, trova applicazione ai fatti antecedentemente commessi (Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. *Oscuramento dei dati -*

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte



Il Presidente

Maria Vessicelli

